

MINISTERO DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO
ORDINANZA N° 05/2008

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Grado,

VISTO: il punto 12) pag. 36 della pubblicazione I.I.3146 dell'Istituto Idrografico della Marina Militare "Premessa agli avvisi ai naviganti 2007 e Avvisi ai naviganti di carattere generale" che recita: *"Paraggi di Grado - la zona di mare a destra del canale di accesso a Grado, delimitata dalle congiungenti i punti di seguito indicati, è pericolosa per la pesca e per l'ancoraggio per la presenza sul fondo di mine dello scorso conflitto"*;

VISTI: gli atti in possesso di questo Circomare e la pregressa corrispondenza avvenuta con l'Istituto Idrografico della Marina Militare, da cui risulta che la zona in trattazione non è mai stata interessata da una completa bonifica degli ordini bellici presenti;

CONSIDERATA: la necessità di disciplinare tutte le attività delle unità in navigazione nel tratto di mare interessato ed, in particolare, vietare la pesca, l'ancoraggio e le attività subacquee, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e prevenire il verificarsi di possibili incidenti;

VISTI: gli artt. 17, 28, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

R E N D E N O T O

che, a decorrere dal giorno 29 gennaio 2008, la zona di mare a destra del canale di accesso a Grado (come individuata nell'allegato stralcio planimetrico), delimitata dalle congiungenti i punti sotto indicati, è pericolosa alla pesca ed all'ancoraggio per la presenza sul fondo di mine dello scorso conflitto:

- a) 45°39'58"N – 013°22'05"E;
- b) 45°39'58"N – 013°22'45"E;
- c) 45°39'26"N – 013°22'45"E;
- d) 45°39'26"N – 013°22'21"E;
- e) 45°39'40"N – 013°22'21"E.

Per quanto precede:

ORDINA

Articolo unico

Prescrizioni relative alla disciplina delle attività comunque connesse all'uso del mare in prossimità degli specchi acquei interessati

Nella zona di mare succitata, meglio individuata nell'allegato stralcio planimetrico che costituisce parte integrante della presente Ordinanza e per il tempo necessario all'esecuzione di una ricognizione e successiva bonifica dalla presenza di ordigni residuati bellici, allo scopo di salvaguardare la sicurezza e prevenire ogni possibile incidente, sono vietate la pesca in qualsiasi forma praticata, l'ancoraggio di unità navali ed ogni altra attività marittima in genere, ivi compresa l'attività subacquea.

Sanzioni

I trasgressori delle norme contenute nella presente Ordinanza, se conduttori di unità da diporto, saranno sanzionati a norma dell'art. 53 del Decreto Legislativo n°171/2005.

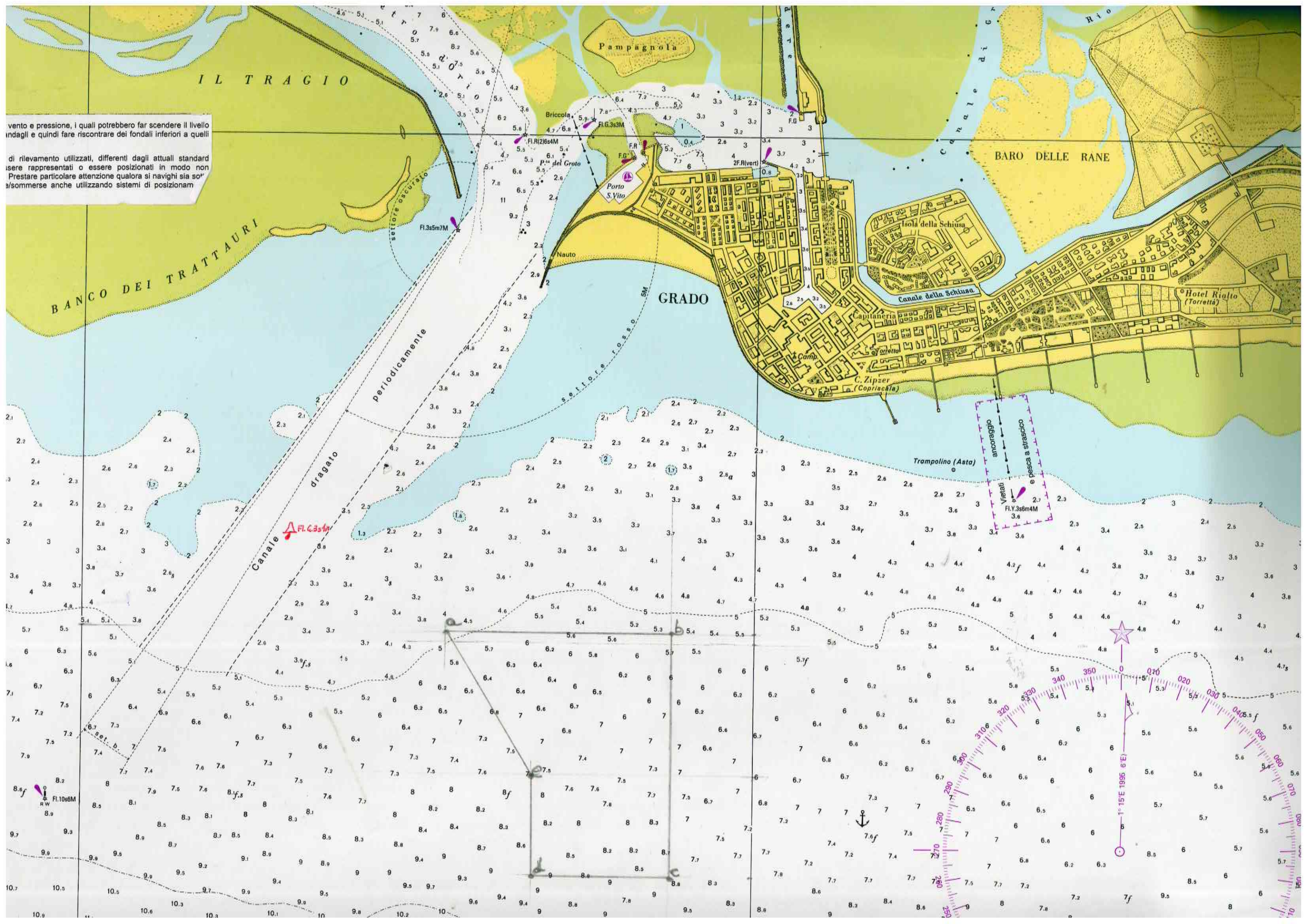
Negli altri casi, si applicano, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della navigazione e/o, se il fatto non costituisce reato, le sanzioni previste dagli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Pubblicità

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la quale sarà affissa all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado e all'Albo pretorio dei Comuni rivieraschi.

Grado, li 28/01/2008

**f.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giuseppe LATERZA**



vento e pressione, i quali potrebbero far scendere il livello indagli e quindi fare riscontrare dei fondali inferiori a quelli di rilevamento utilizzati, differenti dagli attuali standard essere rappresentati o essere posizionati in modo non Prestare particolare attenzione qualora si navighi sia sotto sommerso anche utilizzando sistemi di posizionamento